



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 3 MARZO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 1° marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni.

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n° 84 della Società A.C.D. CITTA' DI AMANTEA 1927.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 105 del 11.02.2010 (Squalifica dell'allenatore SURIANO Vittorio fino al 10.03.2010, squalifica del calciatore MICELI Alessandro per SEI gare, squalifica del calciatore BENINCASA Pasquale per CINQUE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

preliminarmente rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 45, comma 3 del C.G.S, trattandosi di sanzione non superiore ad un mese, dell'impugnazione avverso la squalifica fino al 10.3.2010 del sig. Suriano Vittorio, tecnico della società Città di Amantea 1927; ritenuto che dal referto risulta che al 25° del p.t. il calciatore MICELI Alessandro veniva espulso perché stratonava per la divisa l'arbitro proferendo nei suoi confronti frasi offensive;

che, in reazione a detto provvedimento, mentre l'arbitro annotava l'espulsione, il calciatore BENINCASA Pasquale offendeva e minacciava il direttore di gara, dando una manata al taccuino, che cadeva per terra;

che, a sua volta espulso, il BENINCASA veniva portato fuori dai compagni di squadra mentre continuava a proferire all'indirizzo dell'arbitro offese e minacce;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica dell'allenatore Sig. SURIANO Vittorio, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S.;

rigetta, nel resto, il reclamo;

dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n° 85 della Società A.S.D. PANNACONI.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 17.02.2010 (Ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore DAVID Antonino per TRE gare; squalifica del calciatore BARBIERI Pasquale per SEI gare, inibizione del dirigente BARBIERI Pasquale fino al 31.12.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni;

ritenuto che dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore DAVID Antonino al 15° del s.t. veniva espulso per aver commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, nel corso di una concitata discussione, quindi non durante una azione di gioco;

che il sig. BARBIERI Pasquale, dirigente della società, presente a bordo campo nonostante già inibito fino al 10.3.2010, presentatosi all'arbitro come custode del campo, entrava abusivamente sul terreno di gioco unitamente ad altre due persone non identificate dall'arbitro, che indossavano il giaccone della società Nuova Pannaconi, e tentava di aggredire l'arbitro, senza riuscirvi per il pronto intervento dei calciatori della squadra avversaria;

che al termine della gara, mentre guadagnava gli spogliatoi, l'arbitro veniva aggredito da due sconosciuti, uno dei quali armato di bastone, che tentavano di colpirlo, non riuscendovi per l'intervento dei calciatori del Marcellinara;

che lo stesso sig. BARBIERI Pasquale, davanti la porta dello spogliatoio ove l'arbitro sostava perché gli erano state negate le chiavi, afferrava lo stesso arbitro per la maglia e, minacciandolo, gli intimava di non riferire l'accaduto, quindi, cercava di colpirlo, non riuscendovi per l'intervento dei presenti;

che, successivamente, il calciatore BARBIERI Pasquale, capitano della società Nuova Pannaconi, entrava nello spogliatoio dell'arbitro intimandogli di non fare menzione nel referto di gara di quanto accaduto, tenendo reiteratamente un comportamento minaccioso e intimidatorio;

che l'arbitro, mentre faceva la doccia, sentiva la porta dello spogliatoio colpita dall'esterno da pugni, accompagnati da grida ingiuriose;

risulta in maniera chiara ed inequivoca che la gravissima condotta dei tesserati non può trovare giustificazione alcuna e, pertanto, le doglianze poste a fondamento del ricorso non trovano accoglimento, neppure per quanto riguarda gli addebiti a carico della società;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata per quanto riguarda la Società, il calciatore David Antonino ed il dirigente Barbieri Pasquale; mentre si appalesa eccessiva per il calciatore Barbieri Pasquale;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica a carico del calciatore BARBIERI Pasquale a QUATTRO giornate effettive di gioco;

conferma, nel resto, le sanzioni inflitte dal primo giudice;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi